



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/579 DELLA COMMISSIONE**

**del 9 febbraio 2024**

**che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.
- (5) Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame negli Stati seguenti Indiana, Kansas, e South Dakota, confermati tra il 22 gennaio 2024 e il 25 gennaio 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitarne la diffusione.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2020/692/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/404/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj)).

- (7) Gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nel loro territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI.
- (8) Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dall'autorità veterinaria degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, sia opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna provenienti da tali zone.
- (9) È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti.
- (10) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

#### **Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

- a) nella parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.618 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.619, US-2.620, e US-2.621:

|                    |          |                                                             |       |  |             |  |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------|--|-------------|--|
| "US<br>Stati Uniti | US-2.619 | BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-<br>LT20, HEP, HER, HE-LT20 | N, P1 |  | 22.1.2024   |  |
|                    | US-2.620 |                                                             | N, P1 |  | 25.1.2024   |  |
|                    | US-2.621 |                                                             | N, P1 |  | 23.1.2024"; |  |

- b) nella parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.618 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone US-2.619, US-2.620 e US-2.621:

|              |          |                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Stati Uniti | US-2.619 | State of Kansas<br>Mitchell 09<br>Mitchell County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point<br>(GPS coordinates: 98.2867624°W 39.3931939°N)       |
|              | US-2.620 | State of Indiana<br>Daviess 02<br>Daviess County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point<br>(GPS coordinates: 87.0310067°W 38.8873553°N)        |
|              | US-2.621 | State of South Dakota<br>Edmunds 13<br>Edmunds County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point<br>(GPS coordinates: 198.9313438°W 45.5352191°N); |

- 2) nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe relative alla zona US-2.618 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone US-2.619, US-2.620, e US-2.621:

|                    |          |          |       |  |             |  |
|--------------------|----------|----------|-------|--|-------------|--|
| "US<br>Stati Uniti | US-2.619 | POU, RAT | N, P1 |  | 22.1.2024   |  |
|                    |          | GBM      | P1    |  | 22.1.2024   |  |
|                    | US-2.620 | POU, RAT | N, P1 |  | 25.1.2024   |  |
|                    |          | GBM      | P1    |  | 25.1.2024   |  |
|                    | US-2.621 | POU, RAT | N, P1 |  | 23.1.2024   |  |
|                    |          | GBM      | P1    |  | 23.1.2024". |  |